



LA GUERRA IN UCRAINA


Protezione temporanea per gli ucraini

Proroga del permesso di soggiorno per protezione temporanea

Il D.L.16/2023 all'art. 2 ha prorogato ex lege tutti i permessi per protezione temporanea **fino al 31.12.2023**, con la conseguenza che:

- Il permesso di soggiorno per protezione temporanea, nonostante rechi quale data di scadenza il 04.03.2023, è valido fino al 31.12.2023;
- Non è necessario presentare istanza di rinnovo presso la Questura competente, in quanto la proroga opera in automatico;
- I cittadini ucraini giunti sul territorio nazionale dopo il 04.03.2023 potranno presentare alla competente Questura istanza di rilascio di permesso di soggiorno per protezione temporanea valido fino al 31.12.2023.

Rimane ferma l'eventualità che la protezione cessi anche prima per effetto di una decisione adottata dal Consiglio dell'Unione.



Diritti connessi al permesso di soggiorno per protezione temporanea

Chi presenta richiesta di permesso di soggiorno per protezione temporanea, e chi ne è titolare, può:

- Iscrivere al servizio sanitario nazionale;
- Richiedere l'esenzione X22 rilasciata al momento dell'iscrizione al SSN e della scelta del Medico di Medicina Generale e/o del Pediatra di Libera Scelta, a seguito di dichiarazione di non svolgimento dell'attività lavorativa da parte dello straniero.
- Svolgere di attività lavorativa sia in forma subordinata, anche stagionale, che autonoma;
- Stipulare un contratto di affitto a suo nome
- Partecipare ad attività nell'ambito dell'istruzione per adulti, della formazione professionale e delle esperienze pratiche sul posto di lavoro





ALTRE TIPOLOGIE DI PERMESSO DI SOGGIORNO:

Protezione internazionale

Il titolare di permesso di soggiorno per protezione temporanea può presentare anche la domanda di protezione internazionale, ricorrendone i presupposti di legge (D.lgs 25/2008);

L'esame della domanda di protezione internazionale è comunque differito al momento della cessazione della protezione temporanea.

ALTRE TIPOLOGIE DI PERMESSO DI SOGGIORNO:

Protezione speciale

Prima dell'intervento del D.L. 20/2023, c.d. Decreto Cutro, il permesso di soggiorno per protezione speciale poteva essere riconosciuto qualora l'allontanamento dello straniero dall'Italia avrebbe comportato una violazione del **diritto alla vita privata e familiare** dello stesso, tenuto conto della natura e dell'effettività dei vincoli familiari del/della richiedente, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale, dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il paese di origine.

Oggi, in seguito all'intervento del c.d. Decreto Cutro il permesso di soggiorno per protezione speciale può essere riconosciuto solo quando vi è rischio di persecuzione per motivi di *razza, di sesso, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali, di orientamento sessuale e di identità di genere nel Paese d'origine*; se vi è rischio di tortura o di subire trattamenti inumani o degradanti; se ricorrono gli obblighi di cui all'art. 5 co. 6 T.U.I (ove rientrano tutti gli obblighi costituzionali e internazionali, tra i quali anche il diritto al rispetto della vita privata e familiare di cui all'art. 8 CEDU). Si tratta, inoltre, di un permesso non più convertibile in un permesso di soggiorno per lavoro subordinato.

ALTRE TIPOLOGIE DI PERMESSO DI SOGGIORNO:

Permesso di soggiorno ex art. 31 del d.lgs. 286/1998

Il Tribunale per i Minorenni, per gravi motivi connessi con lo sviluppo psicofisico e tenuto conto dell'età e delle condizioni di salute del minore che si trova nel territorio italiano, può autorizzare l'ingresso o la permanenza del familiare.

L'istanza deve essere presentata, anche personalmente dai genitori del minore, presso il Tribunale per i Minorenni territorialmente competente; Il Tribunale dispone la convocazione dei genitori ed acquisisce le relazioni dei servizi sociali ed il parere della Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni; All'esito della procedura il Tribunale adotta un Decreto con cui può autorizzare i genitori del minore a permanere in Italia.

Il permesso di soggiorno rilasciato all'esito della procedura consente di svolgere attività lavorativa ed è convertibile in permesso di soggiorno per lavoro subordinato.



Cure mediche

L' art. 19, c. 2 lett. d-bis -d.lgs. 286/98, come modificato dal D.L. 20/2023 c.d. Decreto Cutro, prevede che ha diritto al permesso di soggiorno per cure mediche la persona straniera che versa in condizioni di salute derivanti da patologie di particolare gravità, non adeguatamente curabili nel paese di origine, accertate mediante idonea documentazione rilasciata da una struttura sanitaria pubblica o da un medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale, tali da determinare un rilevante pregiudizio alla salute allo stesso, in caso di rientro nel Paese di origine o di provenienza.

La richiesta deve essere presentata all'Ufficio Immigrazione della Questura di dimora.

In tali ipotesi, il questore rilascia un permesso di soggiorno per cure mediche, per il tempo attestato dalla certificazione sanitaria, comunque non superiore ad un anno, rinnovabile finché persistono le condizioni di salute debitamente certificate, valido solo nel territorio nazionale. Tale permesso di soggiorno, tuttavia, in seguito alle modifiche operate dal c.d. Decreto Cutro non è più convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.





Patenti di guida

Il Regolamento (UE) 2022/1280 riconosce ai titolari di patenti di guida ucraina in corso di validità che godono della protezione temporanea, o siano in possesso della ricevuta della relativa domanda, la possibilità di circolare sul territorio nazionale senza obbligo di esibire la traduzione autenticata o il permesso di guida internazionale.

La disposizione si applica a tutti i modelli di patenti di guida ucraine in corso di validità. Nel caso in cui la patente riporti i dati esclusivamente in caratteri cirillici sarà necessario esibire un altro documento idoneo a verificare l'identità del titolare, come per esempio il passaporto o il permesso di soggiorno.

Circolazione dei veicoli

Il cittadino ucraino, titolare di un permesso di soggiorno per protezione temporanea, proprietario di un veicolo immatricolato in Ucraina può presentare richiesta di rilascio della targa EE che consente la libera circolazione del veicolo senza necessità di immatricolarlo in Italia.

Ciascun cittadino ucraino titolare di protezione temporanea può chiedere il rilascio della targa EE in relazione a un solo veicolo intestato a suo nome e ad uso proprio.

La richiesta di rilascio della targa EE va presentata all'Ufficio di Motorizzazione Civile competente.

I documenti necessari ai fini del rilascio della targa EE sono:

- Passaporto o altro documento di identità,
- Permesso di soggiorno per protezione temporanea
- Carta di circolazione ucraina.

In caso di proroga del permesso di soggiorno per protezione temporanea la validità delle targhe EE viene prorogata in automatico. Il permesso di soggiorno per protezione temporanea deve essere sempre tenuto a bordo del veicolo.

Assegno unico e altri contributi per le famiglie ucraine:

Il titolare di permesso di soggiorno per protezione temporanea, così come chiarito dall'Inps nella circolare n. 41 del 2023, può richiedere ed ottenere l'assegno unico universale.

Quest'ultimo, da marzo del 2022, ha assorbito le precedenti misure a sostegno della famiglia, quali il bonus nascita e l'assegno di natalità. L'assegno unico e universale è un contributo economico riconosciuto alle famiglie con figli a carico (dal settimo mese di gravidanza fino al compimento dei ventuno anni, mentre, in caso di figli disabili, non sono previsti limiti di età).

Per presentare la domanda è necessario essere in possesso del modello ISEE aggiornato e l'istanza va inoltrata all'INPS, telematicamente.



Contributo di sostentamento

Il contributo di sostentamento è un ulteriore contributo, erogato in favore dei cittadini ucraini che hanno richiesto il rilascio del permesso di soggiorno per protezione temporanea.

Il sussidio può essere richiesto entro il 31 dicembre 2023. Può essere richiesto sul sito della protezione civile (contributo-emergenzaucraina.protezionecivile.gov.it) ed è necessario:

- Aver presentato la domanda di permesso di soggiorno per protezione temporanea presso la Questura – Ufficio Immigrazione della città in cui si vive;
- Essere in possesso del Codice Fiscale;
- Avere un numero di cellulare ed un indirizzo mail.

Il contributo di sostentamento è pari a 300 euro a persona al mese, se adulti, e 150 euro euro al mese, se minori. E' erogato per un massimo di tre mensilità e per ottenerlo bisogna essere – o essere stato – in autonoma sistemazione per almeno dieci giorni al mese.

Le somme erogate possono essere ritirate, entro sessanta giorni dall'accoglimento dell'istanza, recandosi presso un qualsiasi sportello di Poste Italiane.

Al ritiro è necessario avere un documento di identità, il permesso di soggiorno per protezione temporanea – o la ricevuta della presentazione della domanda – ed il codice fiscale.

Minori e diritto all'istruzione ^(1/2)

I minori ucraini in età scolare hanno diritto all'istruzione, indipendentemente dalla regolarità della posizione di soggiorno, e possono iscriversi regolarmente nelle scuole italiane di ogni ordine e grado. L'iscrizione dei minori stranieri nelle scuole italiane può essere richiesta in qualunque periodo dell'anno scolastico, così come previsto dal Testo Unico Immigrazione.

Al fine di diffondere la conoscenza della lingua italiana, molte associazioni si sono mobilitate per organizzare corsi di italiano, per adulti e bambini, destinati ai cittadini ucraini.

Ai sensi dell'art. 38 del D. Lgs. 286/1998, ai fini dell'iscrizione degli studenti ucraini si applicano tutte le disposizioni vigenti per i minori stranieri presenti sul territorio nazionale in materia di diritto all'istruzione, di accesso ai servizi educativi, di partecipazione alla vita della comunità scolastica.

Il diritto allo studio viene garantito dallo Stato, dalle Regioni e dagli enti locali anche mediante l'attivazione di appositi corsi ed iniziative per l'apprendimento della lingua italiana.



Minori e diritto all'istruzione (2/2)

Per i minori stranieri privi di documentazione anagrafica, ovvero in possesso di documentazione irregolare o incompleta, nel caso siano sprovvisti di codice fiscale, l'inserimento è possibile attraverso l'indicazione di un codice fittizio.

Vengono iscritti alla classe corrispondente all'età anagrafica, sebbene – sulla base degli elementi conoscitivi a disposizione – le istituzioni scolastiche possano valutare ciascuna situazione, considerando l'inserimento nella classe corrispondente al percorso scolastico precedente, al fine di dare continuità, per quanto possibile, agli apprendimenti interrotti.

Hanno inoltre diritto ad ottenere un adeguato supporto psicologico, che può essere richiesto a causa di prevedibili ricadute traumatiche sui più piccoli determinate dalla gravità e dalla repentinità degli eventi legati alla guerra.

Inoltre, il personale scolastico è affiancato da mediatori linguistici e culturali in grado di favorire l'interazione e la comunicazione con gli studenti ucraini.





Residenza Virtuale

Ove il cittadino ucraino viva abitualmente in luogo dove non è possibile richiedere la residenza – come ad esempio nel caso in cui si sia ospitati presso strutture alberghiere che prevedono solo la possibilità di indicare il domicilio – è possibile richiedere la c.d. residenza virtuale.

A tal fine va presentata un'istanza di richiesta colloquio con il Segretariato Sociale (PUA) al Municipio del luogo in cui si vive, indicando l'indirizzo presso il quale si alloggia.

Il Comune procede quindi alla fissazione di un colloquio con l'assistente sociale che verifica la documentazione e rilascia all'interessato un attestato di idoneità della richiesta (Attestazione di prima analisi), con il quale il richiedente potrà inoltrare la dichiarazione di residenza.



NO ALLA GUERRA PER UN EUROPA DI PACE



Questo progetto è sostenuto da Kids In Need of Defense (KIND).
CILD e Progetto Diritti ringraziano KIND per il generoso sostegno a questa iniziativa

Progetto Diritti onlus

segreteria@progettodiritti.it

Roma, Via Ettore Giovenale 79, in zona Pigneto

da lunedì a venerdì dalle 16:30 alle 19:00

tel. 06298777 - 3397925818

Napoli, Via Santi Quaranta 34, in zona Porta Nolana

dal lunedì al sabato dalle 9.00 alle 18.00

tel. 3381685921

Catania, Via Coppola 6, zona Centro Storico

martedì e giovedì dalle 16.30 alle 19.00

tel. 3383100216 - 3450182546

Palermo, Via Goethe 22, zona Centro Storico

lunedì, mercoledì e venerdì dalle 16.30 alle 19.00

tel. 3383100216 - 3450182546